



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 25 MAGGIO 2015

Art. 9 (Allegato)

dei coproduttori

(1) Il rapporto dei contributi dei coproduttori dei rispettivi Paesi in una "coproduzione cinematografica" può variare dal 20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del totale delle spese di ciascuna "coproduzione". L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica". (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore bulgaro sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica".

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 87
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-87-2020/allegato-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it